




Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Ufficio 3° – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi



Registro – Classif:
 Allegati:

Assessorati sanità Servizi veterinari
 Regioni e P.A.
 Associazioni di categoria del settore avicolo

e per conoscenza:

Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza aviaria
 presso l'IZS delle Venezie

Oggetto: Influenza aviaria. Articolo 23, comma 2, lettera d) dlgs n. 9/2010. Categorizzazione dei sottoprodotti (SOA) derivanti dalla macellazione.

In riferimento all'oggetto, tenuto conto delle istanze di chiarimento pervenute, la scrivente ha richiesto un parere per le vie brevi alla Commissione europea riguardo all'oggetto.

Ai sensi di tale parere si comunica quanto segue:

1. I SOA sono menzionati nel considerando n. 27 della direttiva 2005/94/CE con il riferimento al vecchio regolamento (CE) n 1774/2002, che è stato sostituito dal regolamento (CE) n 1069/2009 e che fornisce il presupposto in vista dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d) del dlgs n. 9/2010.
2. Lo smaltimento di tali SOA deve avvenire in conformità del regolamento (CE) n 1069/2009.
3. Ai sensi di tale regolamento i sottoprodotti di origine animale ottenuti da pollame proveniente dall'esterno dalle zone di restrizione e macellato in un macello designato posto nella zona di protezione, sono classificati come "materiale di categoria 3", di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n 1069/2009, o in caso di letame e contenuto del tratto digerente, questi ultimi sono classificati come "materiali di categoria 2" di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993
 Responsabile/Referente del procedimento: dott. Pierdavide Lecchini - Dott.ssa Olivia Bessi